

## Redazione del Regolamento Comunale sul corretto insediamento degli impianti radioelettrici.

Si propone un elenco delle più frequenti osservazioni che la Provincia di Torino ha rivolto ai Comuni, nell'ambito del controllo della corretta applicazione delle linee guida regionali:

### **1. Classificazione di aree sensibili improprie e divieto d'installazione di impianti radioelettrici presso tali aree.**

#### **NORMATIVA**

Gli art. 2.1 e 2.2 della Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 16-757, definiscono come aree sensibili i “singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, casa di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate”.

#### **OSSERVAZIONE**

Il Comune invece classifica come aree sensibili, ad esempio, anche il centro ricreativo, il Municipio, le chiese, le piazze, i giardini non attrezzati per il gioco dei bimbi, la bocciolina, la biblioteca o altre aree che non potrebbero essere considerate tali.

#### **NORMATIVA**

Gli art. 3.2 e 3.4 della Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 16-757, stabiliscono che il Comune può vietare l'installazione di impianti radioelettrici solo presso i singoli beni classificati come aree sensibili.

#### **OSSERVAZIONE**

Il Comune invece classifica come aree sensibili anche siti non previsti dalla definizione riportata nel precedente punto normativo e stabilisce di vietare anche presso queste aree l'installazione di impianti radioelettrici.

### **2. Mancata classificazione come zone di installazione condizionata, per le fasce di 30 m attorno alle aree sensibili.**

#### **NORMATIVA**

Gli art. 2.1 e 2.2 della Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 16-757, definiscono come zone di installazione condizionata anche le aree comprese nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili.

### OSSERVAZIONE

Il Comune invece considera come aree sensibili anche le fasce di 30 m che circondano tali aree.

### **3. Mancato invio di copia del regolamento in formato cartaceo o elettronico.**

#### NORMATIVA

L'art. 3.1 della Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 16-757, stabilisce che il Comune invii il regolamento adottato alla Provincia, anche in formato elettronico, nell'ambito delle funzioni di controllo e verifica di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) della Legge a questa assegnate.

#### OSSERVAZIONE

Il Comune invia alla Provincia il regolamento approvato ed i relativi allegati, solo in formato cartaceo oppure elettronico.

### **4. Richiesta di documentazione integrativa da allegare all'istanza di autorizzazione o alla dichiarazione di inizio attività, estesa indistintamente a tutti gli impianti e su tutte le aree del territorio comunale.**

#### NORMATIVA

Gli art. 3.2 e 3.4 della Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 16-757, prevedono che "all'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni, così come le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti".

#### OSSERVAZIONE

Il Comune invece richiede la presentazione di documentazione integrativa da allegare all'istanza di autorizzazione o alla dichiarazione di inizio attività (ad esempio, uno studio sull'inserimento ambientale e/o paesaggistico del manufatto), estendendo tale richiesta a tutto il territorio comunale, comprese le zone neutre.

### **5. Scelte comunali in merito ai limiti di legge sull'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.**

#### NORMATIVA

I limiti di esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici sono stabiliti univocamente dalla normativa nazionale vigente.

#### OSSERVAZIONE

Il Comune impone l'applicazione del limite di 6 V/m (giustificandolo con un principio di cautela) su tutto il territorio comunale, in previsione di future varianti di piano regolatore.